ASSOCIAZIONE PENSIONATI

Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.

Tutti dovremmo preoccuparci del futuro
perché là dobbiamo passare il resto della vita
(Paul Bowles)

NOTIZIARIO N. 81 Trento, 14 novembre 2003

LA CLAUSOLA D'ORO AGGANCIAMENTO AL PARI GRADO IN SERVIZIO

Due considerazioni:
Oggi il dibattito tra il governo e le parti sociali è fulcrato sul problema di chi dovrà andare in pensione, mentre è totalmente disatteso il problema della riduzione "del potere d'acquisto" sia per i pensionati, che per i lavoratori. Il problema è presentato e ridotto ad esigenze di compatibilità economico/finanziaria.
Ricordate le Assemblee degli anni '90 durante le quali i rappresentanti dell'azienda piangevano sul deficit – compatibilità economico/finanziaria – della riserva matematica che impediva ogni possibilità di rispettare la motivazione sull'origine e costituzione del Fondo: assicurare ai dipendenti della Cassa una dignitosa quiescenza, frutto degli accantonamenti – previsti dagli accordi – che trasferivano parte della retribuzione nominale d'ogni dipendente (retribuzione differita) nel patrimonio del Fondo integrativo pensioni. L'azienda – non da sola – dimenticava poi di dirci che il deficit, come rappresentatoci, aveva origine anche dalla ridotta remunerazione del patrimonio, che consentiva paralleli incrementi di reddito del proprio conto economico.
Ora questo deficit sembra sia sparito, – noi, come ben ricordate, siamo sempre stati convinti che non è mai esistito –. L'eccedenza fa gola a più d'uno.
Sentenza della Cassazione a sezioni unite.
Senza addentrarci, per ora, in questa sede, sulle varie leggi di riforma delle pensioni, vi comunichiamo che la Cassazione, con una recente sentenza ha messo più di una pietra sopra l'agganciamento al pari grado in servizio. Dobbiamo rassegnarci? Sembra di sì, ma le sentenze, anche quelle della Cassazione, come ben sapete, possono cambiare con il mutare del collegio giudicante.
Ci riserviamo di ritornare più compiutamente sull'argomento quando sarà approvata la nuova finanziaria, che potrebbe riservarci delle novità, e quando ci saranno comunicate le modifiche che si vogliono portare al regolamento del Fondo.

VISURE CATASTALI presso la sede dell'Associazione

Abbiamo sottoscritto, con la Regione Autonoma Trentino Alto Adige, la convenzione per il servizio telematico relativo all'accesso agli archivi del catasto e del libro fondiario. Questo ci consente di mettere a disposizione dei nostri Soci un nuovo servizio con l'intenzione di rendere meno impegnativa anche quest'incombenza. Vi evitiamo il trasferimento presso gli Uffici Regionali e le eventuali attese. I soci che hanno necessità di avere la visura catastale aggiornata (per le dichiarazioni fiscali, ecc.) possono ora richiederla presso la Sede dell'Associazione fornendo il codice fiscale e rimborsando il solo costo previsto dalla convenzione (c.a. 2 euro per pagina catastale).

A tutti i Soci
e loro famiglie
porgiamo
un cordiale saluto
ed il più fervido augurio
per il Natale
ed il Nuovo Anno!

Il Direttivo

SOMMARIO

La clausola d'oro - agganciamento al pari grado in servizio	1
Visure catastali presso la sede dell'Associaizone	1
Assistenza fiscale	2 e 4
La panchina del pensionato/*"Amarcord di un bancario"*	3
Successioni: rapporti bancari cointestati	3
Nuove pensioni di reversibilità	4
Nuovi iscritti nel 2002	4
I nostri lutti	4

Sede: TRENTO, Corso 3 Novembre 102 – Tel. e Fax 0461 93 32 55 – e-mail: asspenscassa@tin.it - sito web: http://users.libero.it/renatoa/

ASSISTENZA FISCALE:

Per coloro che hanno compilato il mod. "Unico" 2003

☐ ***Acconto IRPEF dovuto per l'anno 2003***

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto IRPEF per l'anno 2003 occorre controllare l'importo indicato nel rigo RN28.

Se questo importo:
- non supera **euro 51,65**, non è dovuto acconto;
- supera **euro 51,65**, è dovuto acconto nella misura del **98 per cento** del suo ammontare.

L'acconto così determinato deve essere versato:
- in unica soluzione entro il **1° dicembre 2003** (primo giorno feriale successivo alla scadenza del 30 novembre 2003), se l'importo dovuto è inferiore ad **euro 259,26**.

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2003 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

☐ Attenzione: se per il versamento della prima rata si fosse ricorsi ai concessi differimenti di pagamento soggetti però a maggiorazione (0,40% oppure 3,75%), la somma da versare a novembre si otterrà, come già detto, detraendo l'importo della prima rata al netto dell'aumento pagato per interessi.

☐ Il versamento dell'imposta ottenuta va effettuato presso qualsiasi Banca, alla Posta o direttamente a sportelli del Concessionario attraverso il mod. F24.

Per coloro che hanno compilato il modello "730" 2003

Per questi contribuenti non spetta alcuna incombenza. Come per il passato, la rata d'acconto di novembre, se dovuta, sarà direttamente prelevata dalla pensione da parte dell'INPS o dagli altri sostituti d'imposta presso i quali è stato a suo tempo presentato il modello fiscale.

☐ ***I.C.I.***

Anche quest'anno sono state inserite delle rilevanti novità, almeno per il Comune di Trento, che riguardano il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili; le aliquote praticate dal Comune di Trento sono:

4 per mille

a) per l'abitazione principale del contribuente in proprietà, usufrutto, uso e abitazione. Sono assimilate ad abitazione principale le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta purché questi vi dimorino abitualmente;
b) abitazione, non locata, posseduta da anziani ma che abitualmente dimorino in case id cura, ricoveri, ecc.;
c) per una sola delle unità immobiliari di pertinenza all'abitazione principale, quali garage, box, posti auto (C6), tettoie (C7) magazzini o locali di deposito (C2);
d) per le abitazioni principali concesse in locazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 9.12.1998 n. 431 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 5.3.1999 (i cosiddetti contratti agevolati).

6 per mille

Tutti gli immobili: fabbricati quali alloggi a disposizione, in comodato ad eccezione di quelli specificati alla lettera a), in locazione con contratto registrato ad eccezione di quelli specificati alla lettera d), garage, cantine, soffitte (purché singolarmente individuati catastalmente), posti macchina ad eccezione di quello di pertinenza dell'abitazione principale, e le aree fabbricabili.

7 per mille

Tutti gli immobili classificati in categoria catastale D2 (alberghi e pensioni) che risultino non in esercizio per

segue a pagina 4

SCADENZARIO: VERSAMENTI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2003

◆ *Solo per coloro che hanno compilato il mod. UNICO*

IRPEF: (da versare a mezzo mod. F24)
– **entro il 1° dicembre 2003** seconda rata di acconto.

◆ *Per i contribuenti possessori di immobili e/o diritti reali*

I.C.I.: (da versare presso il Concessionario - ex. Esattoria - e/o Uffici postali)
– **entro il 22 dicembre 2003:** saldo 2003.

LA PANCHINA DEL PENSIONATO

AMARCORD DI UN BANCARIO

Travolti dai ritmi nevrotici del quotidiano non abbiamo tempo e voglia di guardare indietro e di misurare, nel bene e nel male, ciò che abbiamo realizzato negli anni in cui eravamo protagonisti di un sistema che svolgeva funzioni trainanti nella realtà economica della nostra Provincia.
Allora l'individuo aveva certamente maggior peso nel contesto aziendale (oggi i computers pilotano gli operatori che nulla possono variare) e soprattutto quella Banca nel sistema creditizio.
Tuttavia non è inutile talvolta fare un salto nel passato, e in tal senso è interessante riprendere un passaggio della relazione di bilancio ufficiale del 1980 della Cassa, effettuata dal Direttore generale, per notare alcune differenze macroscopiche con il mondo di oggi.
"... l'anno testé trascorso... ha denunciato esplicitamente toni recessivi e sostanziali sintomi di rallentamento nell'espansione.... Il tasso d'inflazione si è aggirato sul 22%, per arginare il quale si è fatto ricorso ad una politica di restrizioni che ha appesantito il costo del denaro alle imprese e in parte rallentato il flusso dei consumi, ristagno degli investimenti ed aumento della disoccupazione...".
E' nostro compito, noi che quelle "follie" monetarie e creditizie abbiamo vissuto, ricordare e far capire a chi ha preso il nostro posto quanto salutare sia stato il periodo successivo a quello delle "follie" e quali vantaggi abbia creato lo sforzo di preparazione e adeguamento al nuovo sistema finanziario più in linea con quella dell'Unione Europea.
Sta a noi conservare la memoria storica di quel difficile periodo e rispolverarla quando è opportuno, ricordando che da quel sistema del credito, sensibilmente diverso dall'attuale, si poté uscire anche per merito nostro.
Riteniamo che queste riflessioni racchiudano in sé una morale: ogni giudizio su uomini, fatti e circostanze va inquadrato nel giusto contesto temporale. Sarebbe bello se, nel formulare valutazioni, ciascuno di noi tenesse sempre presente tale elementare principio di equità.

SUCCESSIONI: Rapporti bancari cointestati, occhio alla firma

Una sentenza della Corte di cassazione si è occupata dei rapporti bancari intestati a più persone e ha stabilito che, in caso di morte di uno dei due intestatari di un rapporto a firme disgiunte, il titolare superstite può disporre dell'intera somma depositata.
La vicenda originaria ha come protagoniste due signore intestatarie di un libretto di deposito e di un buono fruttifero presso il Banco di Sicilia. Alla morte di una cointestataria, l'altra ha deciso di chiudere il deposito e liquidare gli investimenti. La banca, però, si è rifiutata, con la motivazione che alla signora spettasse soltanto la metà del capitale.
A questo punto la cliente, che voleva ottenere la liquidazione dell'intera somma, ha pensato di ricorrere in Tribunale. La banca non ha accettato la pronuncia sfavorevole e ha deciso di rivolgersi in appello. Questa la sentenza di secondo grado: al momento della morte di uno dei titolari si interrompe il rapporto di reciproca rappresentanza e da quel momento il titolare superstite può disporre soltanto della quota che gli appartiene e non di tutto il capitale. Invece di gettare la spugna, la signora ha deciso di ricorrere in Cassazione. I magistrati della suprema corte non hanno condiviso il ragionamento dei giudici di appello e hanno condannato la banca a corrispondere il buono fruttifero e l'intera somma depositata sul libretto.
Che dire?
In generale, quando si avvia un rapporto bancario intestato a due o più soggetti, si devono stabilire fin dall'inizio regole chiare. Se si vuole che tutti i titolari possano disporre in modo indipendente delle somme depositate, le firme devono essere separate. Questa modalità dà, infatti, la possibilità ad ogni titolare di operare separatamente e di prelevare anche l'intera cifra. La Cassazione ha poi spiegato che questa situazione non cambia con la morte o l'incapacità sopravvenuta di uno dei titolari. Di conseguenza, il titolare superstite può continuare a disporre dell'intero importo depositato. Anche l'erede del defunto o il rappresentante legale dell'incapace hanno il diritto di disporre del conto al posto del defunto. Se decidono di opporsi alle azioni del titolare superstite, devono comunicare l'intenzione alla banca tramite raccomandata. L'istituto individuerà la quota che spetta al cointestatario deceduto per dividerla tra gli eredi, mentre la parte residua andrà al titolare vivente.

(Corte di cassazione n. 15231, del 29-10-2002)

un periodo inferiore o uguale a 60 giorni nell'anno d'imposta.

9 per mille

Abitazione non affittate e per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

Riepilogando ricordiamo ancora che:

- è possibile che alcuni Comuni abbiano apportato delle variazioni sia alle aliquote sia alle detrazioni d'imposta. Consigliamo, pertanto, in caso di dubbio, di acquisire le corrette informazioni direttamente dalle segreterie dei vari Enti beneficiari;
- l'imposta, sia essa versata in unica soluzione (ciò avviene per il Comune di Trento e pochi altri) o in due rate, va sempre calcolata sulla base dei mesi di possesso dell'immobile e/o dei diritti reali per l'anno 2003;
- la detrazione d'imposta per l'abitazione principale è ancora, prevalentemente, di 103,29 euro (200.000 lire); alcuni Comuni (ad esempio Trento e pochi altri) applicano una detrazione per l'abitazione principale superiore a detto importo (per Trento è di euro 258,00 – lire 500.000 ca.);
- ci sono sempre Comuni più numerosi che esigono il pagamento dell'imposta direttamente presso le loro casse, a mezzo del proprio Tesoriere. Nell'incertezza contattare le Segreterie degli Enti;
- la base imponibile si ottiene sempre maggiorando l'ultima rendita catastale del 5%;
- a Comuni beneficiari differenti, devono corrispondere altrettanti diversi bollettini di versamento;
- molta attenzione va posta nella compilazione dei bollettini di versamento specialmente nella parte anagrafica (nome, cognome, codice fiscale, comune beneficiario, ecc.);
- se si è optato per il versamento in unica soluzione, a favore di quei Comuni che lo ammettono, dovranno essere barrate le caselle sia dell'acconto sia del saldo;
- l'imposta non deve essere versata qualora il suo ammontare risulti pari o inferiore ad euro 10,00.

LA MORTE DI EZIO PEDROTTI

Sabato 8 novembe è mancato il Socio Ezio Pedrotti. I Soci dell'Associazione Pensionati e quelli del Fondo di Solidarietà lo ricordano come appassionato e valente rappresentante di tutti gli iscritti. La sua totale disponibilità e competenza lo hanno reso stimato interprete della vita associativa.
A nome di tutti rappresentiamo ai familiari i sensi del nostro più sincero cordoglio.

SITUAZIONE DEI SOCI

Alla data odierna gli iscritti all'Associazione sono: 549.

NUOVE PENSIONI DI REVERSIBILITÀ:

AMBROSI IRIS
ARBIZZANI GABRIELLA
BELTRAMIN MARIA ANTONIA
ZANON ADA
WAUPEL BELLOTTI ELFRIDE
MAFFEI GIULIA
CLAUSER ELENA

NUOVI ISCRITTI NEL 2003:

FAILO ANDREINA
FATTOR ALESSANDRA
MARCONI ANNA MARIA
MERCANTI GIANMICHELE
PLOTEGHER GRAZIANO
STEFANI PAOLO
TRENTINI FABRIZIO
WIDESOTT SERGIO
PEDROTTI EZIO
CICCOLINI ERNESTO

I NOSTRI LUTTI

Comunichiamo con vivo cordoglio e con un pensiero di commossa partecipazione alle famiglie, la scomparsa dei soci:

MORA MENTORE
BELLOTTI DANILO
AZZETTI FACCHINI VITTORIA
CAMIN ALBERTO
GRANDI GIOVANNI
BONINI BRUNO
PEDERZOLLI ALDO
MANTOVAN LINO
SIMONINI LUIGI

AVVERTENZA

Tutte le note sono state compilate dalla nostra redazione attingendo alle Norme ufficiali o a qualificati quotidiani o periodici. Non possiamo tuttavia assumere alcuna responsabilità per gli eventuali errori od omissioni delle nostre fonti o per nostre involontarie sviste.